



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia



ORIGINALE

Ordinanza n. 39

IL SINDACO

Oggetto: TAGLIO O POTATURA DI PIANTE E/O SIEPI CHE PROTENDONO RAMI, FOGLIE E FRONDE VERSO LA SEDE STRADALE -

Constatato lo stato in cui versano i fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Rilevato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Visti gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, in particolare l'art. 29, e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.;

Visto il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”;

Ravvisata pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

Ritenuto per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità di dover emettere apposita Ordinanza in materia;

Considerato che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter

transitare in piena sicurezza, di godere di un ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non super i limiti consentiti.

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:

- a) taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- b) la potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
- c) il mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

RENDE NOTO CHE

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'arco dell'anno, in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 450,00, come previsto dal Codice della Strada, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune la potatura così come previsto dal presente atto.

Massa Martana, 11-08-2014

IL SINDACO
Maria Pia Bruscolotti

